



Numero 3 / 2021

Marco Biasi

Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo.

**Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e
dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021**

Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo.

Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*

Marco Biasi

Ricercatore di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Milano

**Il presente scritto, che costituisce la rielaborazione della relazione tenuta a Venezia il 16 giugno 2021, in occasione del Seminario "Sport e Lavoro. Verso la Costruzione di un Diritto del Lavoro Sportivo", troverà spazio, nella versione definitiva, all'interno del volume di raccolta degli atti dell'incontro, a cura di A. Boscati, A. Trojsi, G. Zilio Grandi e di prossima pubblicazione per i tipi di Giuffrè.*

Abstract. Prendendo spunto dalla recente approvazione del [d.lgs. n. 36/2021](#), il contributo ripercorre le fasi dell'evoluzione del rapporto di lavoro sportivo, trasformatosi nel tempo da un vincolo di *status* ad una relazione contrattuale oggetto di una disciplina specifica, dapprima limitata all'ambito professionistico (l. n. 91/1981) e, da ultimo, estesa a chiunque renda la propria prestazione a titolo oneroso a favore di una società o un'associazione sportiva (l. n. 86/2019 e d.lgs. n. 36/2021). La costruzione di un assetto di tutele a geometria variabile appannaggio del lavoratore sportivo, tenuto chiaramente distinto, sul piano della causa prima che degli effetti (disciplina applicabile), da chi, come l'amatore, offre la propria attività a favore di una federazione o di un'organizzazione sportiva dilettantistica per finalità meramente solidaristiche, offre altresì l'occasione all'A. per riflettere sulla più recente tensione olistica del diritto del lavoro (non solo sportivo).

Sommario. 1. Premessa. 2. Tra gioco e lavoro: l'affiliazione sportiva anteriormente alla l. n. 91/1981. 3. La l. n. 91/1981 e la *summa divisio* tra i professionisti e i dilettanti. 4. La "breccia-Bosman" e la sua eco nella l. delega n. 86/2019 di riforma dello sport. 5. La figura trans-tipica

del lavoratore sportivo *ex art.* 25 d.lgs. n. 36/2021. 6. Lo sportivo amatore *ex art.* 29 d.lgs. n. 36/2021. 7. Conclusioni.

1. Premessa.

Nel presente scritto non si mira a compiere una completa e puntuale esegesi del recente d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, di riforma del lavoro sportivo¹, la massima parte delle cui disposizioni è oltretutto destinata ad entrare in vigore solo il 31 dicembre 2023².

Piuttosto, l'obiettivo è di guardare, attraverso la lente dell'elemento causale, alle fasi dell'evoluzione del rapporto di lavoro sportivo, trasformatosi nel tempo da un vincolo di *status* ad una relazione contrattuale oggetto di una disciplina speciale.

In origine, la matrice ludico-ricreativa dell'attività sportiva aveva in effetti indotto, nel silenzio del legislatore, buona parte degli interpreti ad escludere in radice che il legame di affiliazione sportiva potesse assumere una natura contrattuale e, segnatamente, dare luogo ad un rapporto di lavoro (v. par. 2).

In un secondo momento, la l. n. 91/1981, sulla scia di alcuni importanti arresti della giurisprudenza e delle sollecitazioni della migliore dottrina, aveva introdotto una normativa *ad hoc* per gli sportivi professionisti, lasciando tuttavia i dilettanti, compresi coloro i quali praticavano l'attività sportiva dietro compenso (ma) nei settori non qualificati come professionistici dalle rispettive federazioni, sostanzialmente sprovvisti di tutela, fatta salva l'applicazione – non senza ostacoli, di carattere giuridico e soprattutto ambientale – del diritto del lavoro “generale” (v. par. 3).

¹ Per un primo commento, E. Rocchini, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2021, 2, 407 ss., G. Sandulli, *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci e ombre a una prima lettura*, in *olympialex*, 2021, 1, 49 ss., nonché, in rapporto agli altri decreti attuativi della l. delega n. 86/2019 (d.lgs. n. 37/2021, d.lgs. n. 38/2021, d.lgs. n. 39/2021, d.lgs. n. 40/2021, tutti del 28 febbraio 2021), M. Pittalis, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corr. Giur.*, 2021, 6, 737 ss.

² Nel d.lgs. n. 36/2021 del 28 febbraio 2021 si prevedeva che gli articoli da 25 a 30 e da 32 a 37 del decreto stesso entrassero in vigore il 1° luglio 2022; in seguito, la l. 21 maggio 2021, n. 69, in sede di conversione del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, ha differito l'entrata in vigore degli articoli da 25 a 37 – ossia del Titolo V del d.lgs. n. 36/2021, dedicato alle “Disposizioni in materia di lavoro sportivo” – al 31 dicembre 2023.

A porre rimedio a tale squilibrio è da ultimo intervenuto proprio il d.lgs. n. 36/2021, che, nella logica universalistica già propria della c.d. “giurisprudenza Bosman” della Corte del Lussemburgo (v. par. 4), ha, innanzitutto, regolato la fattispecie trans-tipica del lavoratore sportivo, il cui carattere discreativo è lo scambio tra una prestazione sportiva (*lato sensu*) ed un corrispettivo.

Attorno a tale figura è stata articolata una disciplina a geometria variabile, variamente modulata a seconda della natura (subordinata, autonoma e/o etero-organizzata) e del contesto (professionistico o dilettantistico) ove l’attività sportiva è destinata a svolgersi (par. 5).

Al contempo, il legislatore del 2021 ha identificato una diversa figura, quella dell’amatore, caratterizzata dalla causa solidaristico-sociale della prestazione e destinataria di apposite regole di matrice protettiva e anti-fraudolenta (v. par. 6).

Come si avrà modo di evidenziare nelle conclusioni (v. par. 7), la tecnica da ultimo adottata nella regolazione del lavoro sportivo costituisce un importante esperimento per il diritto del lavoro *tout court*, vista l’innovativa scelta di prediligere una dimensione olistica nell’allocazione dei diritti e delle responsabilità delle parti, senza al contempo travolgere la tradizionale distinzione tra subordinazione ed autonomia e, in ambito sportivo, tra settori professionistici e dilettantistici.

2. Tra gioco e lavoro: l’affiliazione sportiva anteriormente alla l. n. 91/1981

Come già accennato, sino alla l. 91/1981 non era vi era alcuna normativa di matrice lavoristica che regolasse la relazione tra gli atleti (e le atlete) e i sodalizi sportivi.

Anzi, ad avviso di una parte della giurisprudenza, l’affermazione della personalità individuale, propria dell’attività sportiva, sarebbe penetrata nella causa di tale rapporto, quand’anche di natura onerosa. Da ciò sarebbe disceso che la prestazione sportiva non avrebbe potuto divenire oggetto di un contratto di lavoro³. A sostegno di tale tesi, si era osservato come le parti del legame di

³ Cass. 2 aprile 1963, n. 811, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, II, 7, con nota di G. Volpe Putzolu, *Sui rapporti fra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore*; cfr. anche Trib. Pisa 22 gennaio 1959, in *Giur. Tosc.*, 1959, 888; Trib. Savona 11 febbraio 1954, in *Riv. Dir. Sport.*, 1955, 51. È interessante notare che lo stesso argomento – ovvero la partecipazione dell’atleta alla competizione sportiva per ragioni slegate dall’immediato riscontro economico – sia stato di recente impiegato dalla giurisprudenza statunitense per escludere il diritto degli studenti-atleti – comunque destinatari della borsa di studio a copertura della, normalmente esosa, retta universitaria – al salario minimo (*Berger v. NCAA*, 843 F.3d 285 (7th Cir. 2016); *Dawson v. NCAA*, 932 F.3d 905, 908 n. 2 (9th Cir. 2019)) e alla rappresentanza sindacale (*Northwestern Univ.*, 362 N.L.R.B. 1350 (2015)), a dispetto delle ingenti somme di denaro che i *college* americani ottengono dai *networks* televisivi per la trasmissione delle partite che vedono impegnati proprio gli studenti/atleti, come pure dalla vendita dei prodotti (*divise, merchandising* e persino videogiochi) recanti i

affiliazione sportiva fossero primariamente orientate verso il risultato sportivo, di comune interesse, prima che verso lo scambio tra prestazioni corrispettive⁴. Del resto, lo stesso obbligo di affiliazione alla federazione di appartenenza e, soprattutto, il celebre “vincolo” di affiliazione, che non consentiva all’atleta di sciogliere unilateralmente il legame *sine die* con il sodalizio sportivo, parevano tratti caratteristici di uno status piuttosto che di una libera relazione negoziale⁵.

Tuttavia, con la trasformazione dello sport in un fenomeno di massa e con la rilevanza economica progressivamente dallo stesso assunta a partire dalla seconda metà del secolo scorso, l’idea di un’intrinseca contrapposizione tra *homo faber* e *homo ludens* non poteva non divenire oggetto di ripensamento⁶.

Così, tra le prime voci espresse a favore della riconducibilità del rapporto tra gli atleti e i sodalizi sportivi ad una relazione di natura negoziale, vi è stato chi ha parlato di un contratto innominato⁷ o di un contratto atipico di “ingaggio”, comunque rientrante nell’alveo del lavoro autonomo⁸.

Eppure, come affermato dalla giurisprudenza prevalente⁹, non vi erano valide ragioni per escludere che, laddove l’atleta fosse stato assoggettato ai poteri tipici di una collaborazione di

nomi o le immagini dei giocatori stessi: in tema v. W.B. Gould, *American Amateur Players Arise: You Have Nothing to Lose But Your Amateurism*, in *Santa Clara Law Review*, 2020, 61, 1, 159 ss.; da ultimo, v. però lo scrutinio da parte della Corte Suprema delle regole che impediscono agli studenti-atleti di ricevere compensi (di natura non strettamente retributiva) che varchino il costo della retta universitaria sulla base del diritto *Antitrust*, che pone, salve eccezioni, il divieto di porre ingiustificate limitazioni nello svolgimento di un’attività di valore economico: *National Collegiate Athletic Association v. Alston*, 594 U.S. (2021); cfr., in precedenza, *O’ Bannon v. NCAA*, 7 F. Supp. 955 (N.D. Cal. 2014); *O’ Bannon v. NCAA*, 802 F.3d 1049 (9th Cir. 2015).

⁴ P. Barile, *La Corte delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in *Giur. It.*, 1977, I, 1411-1412; G. Volpe Putzolu, *Sui rapporti tra i giocatori di calcio e le associazioni sportive e sulla natura giuridica delle c.d. cessioni del calciatore*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, II, 7; M. Mangani, *Il contratto del calciatore inquadrato nella teoria generale dei contratti*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1950, 34.

⁵ L. Musumarra, E. Romano, *Il vincolo sportivo e la disciplina del rapporto di lavoro sportivo*, in F. Iudica (a cura di), *Diritto Sportivo*, 2° ed., Giappichelli, Torino, 2020, 144.

⁶ Cfr. G. Mazzoni, «Dilettanti e professionisti», in *Riv. Dir. Sport.*, 1968, 369.

⁷ L. Vespignani, *Il rapporto tra il giocatore e la società sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1960, 339.

⁸ S. Grasselli, *L’attività dei calciatori professionisti nel quadro dell’ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1974, 151 ss.; F. Bianchi D’Urso, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in *Dir. Lav.*, 1972, I, 396 ss.; W. Cesarini Sforza, *Diritto del lavoro e diritto sportivo*, *Riv. Dir. Lav.*, 1951, 264; R. Scognamiglio, *In tema di responsabilità delle società sportive ex art. 2049 c.c., per l’illecito del calciatore*, in *Dir. Giur.*, 1963, 81.

⁹ Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Foro Pad.*, 1971, I, 97; Cass. 21 ottobre 1961, n. 2324, in *Foro It.*, 1961, I, 1608; Cass. 4 luglio 1953, n. 2085, relativa alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal Torino Calcio a seguito della tragedia di Superga; Cass. 8 settembre 1970, n. 1949, in *Giust. Civ.*, 1970, 1096; Trib. Genova 4 maggio 1976, in *Riv. Dir. Sport.*, 1977, 90; Trib. Busto Arsizio 14 novembre 1972, *ibidem*, 248; App. Venezia 3 luglio 1969, in *Orient. Giur. Lav.*, 1970, 226; App. Lecce 31 gennaio 1959, in *Riv. Dir. Sport.*, 1960, 280; cfr. già il caso inglese *Walker vs. Crystal Palace Football Club* [1910] 1 KB 87

carattere subordinato, il relativo rapporto (di lavoro) potesse – o, meglio, dovesse – essere riqualficato *ex art. art. 2094 c.c.*¹⁰.

Rimaneva però il problema della disciplina applicabile, visto che le stesse pronunce che avevano accertato la subordinazione dell'atleta avevano incontrato delle difficoltà nel riconoscere a favore di quest'ultimo l'intero apparato protettivo del diritto del lavoro "classico"¹¹.

Il lavoro sportivo, evidentemente, necessitava di opportuni adeguamenti, tanto da rendere improprio, se non addirittura impossibile, il ricorso alla tecnica regolativa dell'assimilazione *in toto* al diritto del lavoro nell'impresa¹².

3. La l. n. 91/1981 e la *summa divisio* tra i professionisti e i dilettanti

Agli albori degli anni '80, una pronuncia della Pretura di Milano, censurando il contrasto tra la disciplina del trasferimento dei giocatori dietro pagamento di un indennizzo (il c.d. calciomercato) e la normativa sul collocamento (l. 29 aprile 1949, n. 264), costringeva il legislatore a prendere con urgenza una posizione sulla natura delle attività oggetto di cessione¹³.

Dopo avere in un primo tempo tamponato la "falla" attraverso il consueto richiamo all'autonomia del diritto sportivo ed alla conseguente inapplicabilità della disciplina generale sul lavoro subordinato (d.l. 14 luglio 1978, n. 367) e, segnatamente, del collocamento di manodopera (l. 4 agosto 1978, n. 430, di conversione del d.l. n. 367/1978), il Governo decideva di affrontare di petto la questione della qualificazione del rapporto di lavoro degli atleti, scegliendo di optare, all'art. 4 del d.d.l. n. 400 del 1978, per la riconduzione della prestazione entro l'alveo del lavoro autonomo ed in particolare della collaborazione coordinata e continuativa.

Tuttavia, nel corso della discussione parlamentare del disegno di legge governativo lo scenario mutava radicalmente e, per effetto degli emendamenti presentati alla Camera dei Deputati,

¹⁰ L. Mengoni, *Il contratto del calciatore inquadrato nella teoria generale dei contratti*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1950, 34; A. Martone, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, *ivi*, 1964, 117; R. Borruso, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, *ivi*, 1963, 52 ss.; C. Girotti, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, *ivi*, 1977, 171 ss.; M. Ramat, *Aspetti sostanziali e processuali del contratto fra giocatori e associazioni sportive*, in *Foro Pad.*, 1959, I, 908.

¹¹ V., ad esempio, Pret. Napoli 6 febbraio 1980, in *Foro It.*, 1980, I, 1201, che ha negato il diritto dell'atleta all'indennità di anzianità al termine del rapporto.

¹² Cfr., in dottrina, G. Mazzoni, «Dilettanti e professionisti», *cit.*, 372; S. Grasselli, *L'attività dei calciatori*, *cit.*, 156; G. Volpe Putzolu, *Sui rapporti fra giocatori di calcio e associazioni sportive*, *cit.*, 10; M. Ramat, *Aspetti sostanziali e processuali*, *cit.*, 911.

¹³ Pret. Milano 7 luglio 1978, in *Foro It.*, 1978, II, 319.

emergeva all'opposto una chiara predilezione, poi accolta nel testo della l. 91/1981, per la riconduzione delle prestazioni al lavoro subordinato¹⁴.

In realtà, la questione si presentava maggiormente articolata, visto che, come osservato in dottrina, la l. n. 91/1981 appariva sì divisa in due “mondi”¹⁵, ma questi non andavano identificati, come nella tradizione del diritto del lavoro, nel lavoro subordinato e nel lavoro autonomo, bensì nel professionismo, cui il provvedimento normativo si rivolgeva, e nel dilettantismo, che viceversa restava al di fuori del cono d'ombra della riforma.

La l. n. 91/1981 aveva infatti riguardo al solo rapporto di lavoro degli sportivi professionisti, ossia di coloro – atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici¹⁶ – i quali fornivano la propria prestazione a favore dei sodalizi sportivi i) con carattere di continuità, ii) a titolo oneroso e, soprattutto, iii) nell'ambito dei settori sportivi qualificati dalle Federazioni come professionistici¹⁷.

L'opzione di fondo a favore del lavoro dipendente, largamente tributaria della “matrice calcistica” della l. n. 91/1981¹⁸, emergeva chiaramente dalla presunzione di subordinazione¹⁹ operante a favore degli atleti (ovviamente, professionisti)²⁰, nonostante la legge stessa ammettesse, all'art. 3, la possibilità di qualificare la prestazione come autonoma i) laddove questa si svolgesse nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o per più incontri ravvicinati nel tempo,

¹⁴ Sull'iter di approvazione della l. 23 marzo 1981, n. 91, A. D'Harmant François, *Lavoro Sportivo. I) Diritto del lavoro*, in *Enc. Giur. Trecc.*, 1990, XXVII, 1 ss. e, *amplius*, G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2002, I, 39 ss.

¹⁵ P. Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2006, 3, 717.

¹⁶ Le figure espressamente menzionate erano gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici. Sulla natura tassativa dell'elencazione, Cass. 17 maggio 2009, n. 10867; Cass. 11 aprile 2008, n. 9551, in *Foro It.*, 2008, I, 3641, con nota di L. Carbone, *Le “tutele” nell'attività sportiva dilettantistica*, che esclude il massaggiatore da campo dall'ambito di applicazione della l. 91/1981; Pret. Venezia 22 luglio 1998, in *Riv. Dir. Sport*, 1998, 164.

¹⁷ L. Rocchi, *Particolari rapporti di lavoro*, in G. Santoro Passarelli (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico*, Torino, VIII, I, 2020, 518.

¹⁸ Così G. Ianniruberto, *Sport e diritto del lavoro*, in *Foro It.*, 2006, 6, V, 233. Il rilievo è peraltro comune: v. anche G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. Civ.*, 1993, II, 207; E. Costa, *Peculiarità del rapporto dei calciatori professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1988, I, 315; A. De Silvestri, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. Lav.*, 1988, I, 261.

¹⁹ M. Persiani, *Art. 3*, in AA.VV., *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, 567; P. Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, cit., 722; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, cit., 21; G. Martinelli, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 16; O. Mazzotta, *Lavoro sportivo*, in AA.VV., *Una legge per lo sport?*, in *Foro It.*, 1981, V, 303, che vede un rapporto di regola-eccezione tra la subordinazione e l'autonomia dei professionisti; cfr. P. Ichino, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento*, Giuffrè, Milano, 1992, 103, che parla di una nozione speciale di subordinazione, data la maggiore rilevanza, sul piano causale, dell'implicazione della persona dell'atleta rispetto all'elemento dell'inserimento nell'organizzazione.

²⁰ Sulla limitazione della presunzione di cui all'art. 3 l. n. 91/1981 ai soli atleti, v. Cass. 1 agosto 2011, n. 16849.

ovvero ii) nei casi in cui l'atleta non fosse convenzionalmente vincolato a prendere parte alle sedute di preparazione o allenamento, o, ancora, iii) qualora la prestazione dedotta in contratto, pur continuativa, non superasse la durata di otto ore settimanali, di cinque giorni ogni mese o di trenta all'anno di durata.

La conseguenza della riconduzione della prestazione lavorativa (subordinata) al professionismo sportivo era l'applicazione di una disciplina ampiamente derogatoria rispetto al diritto del lavoro nell'impresa (v. artt. 4, 5, 7, 8, 9 l. n. 91/1981)²¹, in larga parte poi mutuata, come si vedrà *infra*, dal d.lgs. n. 36/2021.

Tuttavia, nel rimettere alle Federazioni, sia pure conformemente alle direttive del C.O.N.I. e degli organismi sportivi internazionali²², la scelta di quali attività sportive rientrassero nel professionismo, la normativa del 1981 finiva per escludere dal proprio ambito protettivo le atlete e gli atleti c.d. "professionisti di fatto", i quali, non inquadrabili come professionisti sulla scorta delle regole federali (perciò dilettanti ai sensi della l. n. 91/1981²³), svolgevano pur sempre una prestazione lavorativa a titolo oneroso e con le modalità proprie del lavoro subordinato (o autonomo)²⁴.

²¹ M. Dell'Olio, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. Lav.*, 1988, I, 324; M. De Cristofaro, *Art. 4*, in AA.VV., *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, 573 ss.; cfr. F. Bianchi D'Urso, G. Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 5, i quali sostengono che l'apparato protettivo contiene "soluzioni largamente ispirate all'idea base del lavoro autonomo", in linea con l'idea di iniziale di ricondurre il rapporto nello schema della collaborazione coordinata e continuativa; similmente, S. Grasselli, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1982, I, 34 ss.

²² Come ricorda D. Mezzacapo, *Il rapporto di lavoro degli atleti c.d. professionisti di fatto: questioni aperte e prospettive di riforma*, in *Lav. Prev. Oggi*, 2019, 11-12, 604, il CONI ha indicato tra le condizioni per l'istituzione del settore professionistico la notevole rilevanza economica del fenomeno ed il riconoscimento da parte della relativa Federazione Internazionale (art. 13, comma 3, Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate", deliberazione Consiglio Nazionale 4 settembre 2018, n. 1613).

²³ Sull'individuazione "in negativo" dei dilettanti, L. Massimi, *Il contratto sportivo dilettantistico*, in F. Iudica (a cura di), *Diritto sportivo*, cit., 176.

²⁴ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, https://www.ilnuovodirittosportivo.it/wp-content/uploads/2016/04/Frattarolo_Lavoro_Sportivo.pdf, 18 (consultato il 10 giugno 2021); Cass. 1 agosto 2011, n. 16849, *Giust. Civ. Mass.*, 2011, 7-8, 1141; Cass. 8 novembre 2006, n. 19275; App. Ancona 12 giugno 2018; Trib. Treviso 12 aprile 2018; Trib. Pescara 14 dicembre 2001, in *Corr. Giur.*, 2002, 2, 223; sulla natura subordinata dell'attività di un maestro di scherma nei confronti del circolo, Pret. Firenze 27 luglio 1985, in *Riv. Dir. Sport.*, 1985, 630, conf. da Trib. Firenze 11 marzo 1987, *ivi*, 1987, 265; Trib. Palermo 23 maggio 1986, in *Mass. Giur. Lav.*, 1986, 940; sulla natura autonoma, della prestazione di un maestro di tennis, Trib. Voghera 22 marzo 1983, in *Riv. Dir. Sport.*, 1983, 590; sull'applicabilità in via analogica della l. n. 91/1981 ai professionisti di fatto, v. Trib. Busto Arsizio 12 dicembre 1984, in *Giust. Civ.*, 1985, I, 2085, con nota di C. Zoli, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, Pret. Imola 19 maggio 1987, citata da M. Sferrazza, *Il rapporto di lavoro del calciatore dilettante*, in *Dir. Lav.*, 2006, I, 416, nt. 4; cfr., in dottrina, F. Realmonte, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 374.

In altri termini, l'accesso alle tutele *ex l. n. 91/1981* veniva condizionato da un fattore esterno ed astratto (la decisione della Federazione), in quanto tale privo di legami con la causa del rapporto di lavoro²⁵.

L'iniquità o irragionevolezza di tale soluzione, vagamente assimilabile al beneficio dell'ecclesiastico²⁶, non si percepiva tanto sul piano dell'intensità delle tutele *in astratto* invocabili, visto che lo sportivo dilettante (*recte*, "professionista di fatto") avrebbe comunque potuto agire in giudizio per rivendicare la natura subordinata della prestazione *ex art. 2094 c.c.* ed avere così accesso ad un apparato protettivo che, per certi versi, poteva risultare anche più ampio di quello appannaggio dello sportivo professionista *ex l. n. 81/1981*²⁷.

Concretamente, però, la realtà appariva diversa.

Da un lato, alla luce delle clausole degli statuti delle federazioni²⁸, avanzare le proprie pretese innanzi alla giustizia ordinaria significava entrare in rotta di collisione con le regole dell'ordinamento sportivo²⁹ e, soprattutto, "rompere" con un ambiente da sempre incline ad "abitudini e compromessi"³⁰.

Dall'altro lato, non risultava agevole comprendere, in assenza di un contratto-tipo o di un settore merceologico in qualche modo affine, quali diritti spettassero al "professionista di fatto" il cui rapporto fosse stato riqualificato come subordinato in sede giurisdizionale. Al contrario, restando tra i dilettanti, si poteva spesso contare sui – fiscalmente assai convenienti – "premi" e "rimborsi" che venivano garantiti dagli "accordi economici" ammessi dalle stesse federazioni le quali (solo

²⁵ F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *Lav. Dir. Eur.*, 2019, 3, 4.

²⁶ A. Lener, *Premessa*, in AA.VV., *Una legge per lo sport?*, in *Foro It.*, 1981, V, 300; G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2002, I, 46; G. Giugni, *La qualificazione di atleta professionista*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 166, ad avviso del quale l'art. 2 l. n. 91/1981 avrebbe individuato "una condizione un po' singolare" per distinguere il professionista dal dilettante"; A. Bellavista, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1997, I, 521, che parla di una "sorta di atto di ammissione all'interno dell'area del professionismo sportivo"; in termini di "atto di ammissione che consente alle federazioni di governare il discrimine tra professionismo e dilettantismo" si esprime B. Bertini, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contr. Impr.*, 1998, 748.

²⁷ D. Mezzacapo, *Il rapporto di lavoro degli atleti*, cit., 614.

²⁸ V. le Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ove si legge che per tutti i non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, subordinato o autonomo (art. 29, par. 2): https://www.figc.it/media/123414/tit6_noif_art_da27a35_06-08-2020.pdf.

²⁹ V., per i riferimenti, E. Rocchini, *Dal dilettante al lavoratore sportivo*, cit., 410.

³⁰ P. Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, cit., 718.

in apparenza, paradossalmente) negavano che tra l'atleta e la società sportiva potesse intercorrere un rapporto di lavoro³¹.

4. La “breccia-Bosman” e la sua eco nella l. delega n. 86/2019 di riforma dello sport.

A latere del dibattito interno circa la scarsa ragionevolezza della dicotomia professionisti-dilettanti accolta nella l. n. 91/1981, a mettere (definitivamente) in crisi tale dualismo – oltre che, *in apicibus*, l'idea della sostanziale impenetrabilità dell'ordinamento sportivo³² – è stata indubbiamente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea³³, attraverso una serie di decisioni la più nota delle quale è sicuramente quella resa nel caso Bosman³⁴.

Secondo la Corte del Lussemburgo, la nozione europea di lavoratore (sportivo e non)³⁵ non può ammettere che un elemento esterno al rapporto condizioni l'accesso alle garanzie – tra cui la libertà di circolazione – rientranti nel cono d'ombra del diritto europeo³⁶: ciò che conta è unicamente che vi sia uno scambio tra una prestazione suscettibile di valutazione economica ed un compenso³⁷.

Ciò impone di focalizzarsi, almeno rispetto ai diritti garantiti a livello Ue, sugli elementi interni al contratto (i.e. sulla causa) e non già su quelli esterni ad esso, tra i quali, appunto, la decisione della Federazione sportiva in punto di inquadramento professionistico o dilettantistico dell'attività in questione.

Se si legge con attenzione la parte dedicata ai principi e criteri direttivi della legge delega n. 86/2019, con cui il Governo è stato chiamato ad operare una riforma del lavoro sportivo in

³¹ Cfr. A. Bellavista, *Lavoro sportivo e azione collettiva*, in *Dir. Merc. Lav.*, 2008, 1-2, 70, che menziona il caso dei calciatori dilettanti, che possono percepire un compenso superiore alla retribuzione minima di un professionista della Serie B professionistica, e dei pallavolisti di prima fascia, nell'ambito di una federazione che non ammette il professionismo; cfr. anche M.T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, 2° ed., Giappichelli, Torino, 2012, 18 ss.

³² Cfr. F. Ferraro, *op. loc. ult. cit.*

³³ M.T. Spadafora, *Nodi irrisolti nella disciplina del lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2016, 4, 200.

³⁴ C. Giust. 15 dicembre 1995, C-415/1993, Bosman; v. anche C. Giust. 13 aprile 2000, C-176/96, Lehtonen; C. Giust. 11 aprile 2000, C-51/96 e C-191/97, Deliege; C. Giust. 8 maggio 2003, C-438/00, Kolpak; C. Giust. 18 luglio 2006, C-519/04, Meca Medina; cfr., in precedenza, C. Giust. 12 dicembre 1974, C-36/74, Walrave; C. Giust. 14 luglio 1976, C-13/76, Donà.

³⁵ Sulla nozione di lavoratore nel diritto euro-unitario v., da ultimo, L. Battista, *L'evoluzione del concetto di lavoratore nel diritto dell'Unione Europea*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2021, 3, 624 ss., e ivi ulteriori riferimenti.

³⁶ In tema, v. B. Nascimbene, *Diritto sportivo (Unione europea)*, in *Enc. Dir.*, Annali, X, 2017, 343 ss.

³⁷ L.M. Dentici, *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2009, 4, 1078 ss.

Italia³⁸, emerge chiaramente come la riforma italiana abbia inteso porsi sulla scia del giudice Europeo³⁹, decidendo di avere riguardo, ai fini dell’allocazione dei diritti secondo la normativa – non più non solo Ue, bensì anche – interna, proprio alla causa del rapporto di lavoro.

Tale obiettivo sarebbe stato perseguito, come si legge tra i principi e i criteri direttivi del futuro intervento del legislatore delegato elencati all’art. 5 della l. n. 86/2019, mediante “l’individuazione della figura del lavoratore sportivo”, destinatario, “indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta”, di una specifica disciplina⁴⁰, che avrebbe dovuto tenere conto delle peculiarità della prestazione sportiva, come pure dell’ordinamento sportivo in generale⁴¹.

5. La figura trans-tipica del lavoratore sportivo ex art. 25 d.lgs. n. 36/2021

Coerentemente con le indicazioni contenute nella legge delega, il “pilastro”⁴² del Titolo V del d.lgs. n. 36/2021 è la figura del lavoratore sportivo, nel cui alveo, ai sensi dell’art. 25 del decreto in parola, rientrano l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il Direttore Tecnico, il Direttore Sportivo, il Preparatore Atletico e il Direttore di gara⁴³, che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore (professionistico o dilettantistico), eserciti un’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali⁴⁴.

È bene sin da subito mettere in chiaro che il lavoratore sportivo è una figura trans-tipica e non un tipo contrattuale in senso stretto.

³⁸ V. già art. 4, comma 1, lett. c), d.d.l. 1603, presentato alla camera dei deputati il 15 febbraio 2019, su cui P. Sandulli, *Note a prima lettura del disegno di legge n. 1603/2019 in tema di riordino dell’ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2019, 1, 53. Sulla l. 8 agosto 2019, n. 86, v. D. Rapacciuolo, *La riforma italiana dello sport fra critiche, paventate illegittimità, paure e best practices*, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, 2019, 2, 9 ss.

³⁹ D’altro canto, all’art. 5, comma 1, lett. g), l. n. 86/2019, il legislatore delegante dà conto della “necessità di riordino e coordinamento delle previgenti disposizioni di legge, compresa la l. 91/1981” e dell’urgenza di “apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per...adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza”, evidentemente anche, se non soprattutto, europea.

⁴⁰ Art. 5, comma 1, lett. c), l. n. 86/2019.

⁴¹ Art. 5, comma 1, lett. b), l. n. 86/2019.

⁴² Così G. Sandulli, *Il decreto legislativo*, cit., 57.

⁴³ L’elenco di figure è più ampio di quello – relativo ai soli professionisti e – contenuto nell’art. 2 l. n. 91/1981, ove non venivano contemplati i direttori di gara e gli istruttori e ove la figura del direttore tecnico-sportivo era unitaria: cfr. G. Agrifoglio, *La nuova categoria dei lavoratori sportivi tra professionismo e dilettantismo*, in *olympialex*, 2021, 1, 110, che lamenta la mancata menzione del medico sportivo e del massaggiatore sportivo all’interno dell’art. 25 d.lgs. n. 36/2021; sulla figura del direttore di gara nella l. delega n. 86/2019, v. E. Dagnino, *La prestazione arbitrale: inquadramento lavoristico e prospettive di riforma*, in *LDE*, 2019, 3.

⁴⁴ Sullo sportivo amatore, regolato dall’art. 29 d.lgs. n. 36/2021, v. *infra*.

Come statuito al comma 2 dell'art. 25 d.lgs. n. 36/2021, infatti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto, ricorrendone i presupposti, di un rapporto di lavoro subordinato (anche a causa mista: v. l'apprendistato ed il relativo regime speciale *ex art. 30 d.lgs. n. 36/2021*), di un rapporto di lavoro autonomo (anche nella forma delle co.co.co. e fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2021⁴⁵), nonché di una prestazione occasionale *ex art. 54-bis d.l. n. 50/2017* (comma 4)⁴⁶.

Non è un caso che, essendo la fattispecie trans-tipica, la disciplina del lavoro sportivo si presenti articolata secondo una geometria variabile⁴⁷: ad una disciplina comune⁴⁸, si affiancano le numerose disposizioni che prevedono una tutela differenziata tra i professionisti e i dilettanti⁴⁹, nonché tra gli autonomi e i subordinati⁵⁰.

Proprio al rapporto di lavoro subordinato sportivo è dedicato il successivo art. 26 del d.lgs. n. 36/2021, che, da un lato, contempla, attraverso una tecnica normativa "per sottrazione"⁵¹, l'inapplicabilità a tale figura di numerose disposizioni statutarie⁵² e della normativa in materia di licenziamento (individuale e collettivo)⁵³, dall'altro lato, introduce alcune deroghe rispetto alla disciplina generale in materia di contratto a tempo determinato⁵⁴, di limiti convenzionali nell'accesso alla giurisdizione statale⁵⁵ e di patti di non concorrenza⁵⁶.

⁴⁵ In assenza di diversa indicazione del legislatore delegato, si potrebbe ritenere che, attraverso il ricorso allo strumento rimediabile dell'art. 2 d.lgs. n. 36/2021 (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, in *DRI*, 2020, 1, 145, con nota di A. Maresca, *La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni organizzate*), un lavoratore sportivo inquadrato convenzionalmente come autonomo potrebbe avere accesso alle tutele del lavoratore sportivo subordinato *ex art. 26 d.lgs. n. 36/2021* ed eventualmente del professionista *ex art. 27 d.lgs. n. 36/2021*, e non già della normativa generale in materia di lavoro subordinato nell'impresa (che, comunque, si applica in via residuale ai sensi dell'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 36/2021).

⁴⁶ Diverso sarebbe stato con figura di lavoratore sportivo disciplinata in modo uniforme e trasversale: cfr. la proposta iniziale della Commissione di Studio per la riforma della disciplina del professionismo sportivo e delle società sportive (c.d. Commissione Melandri), istituita con d.m. 6 dicembre 2006 del Ministero per le Politiche giovanili e le attività sportive: in tema v. M.T. Spadafora, *Nodi irrisolti*, cit., 203.

⁴⁷ Ha parlato di un "modello a specialità crescente" E. Rocchini, *Dal dilettante al lavoratore sportivo*, cit., 418.

⁴⁸ Cfr. l'art. 25, comma 8, d.lgs. n. 36/2021, in tema di tutela dei dati personali.

⁴⁹ Cfr. la regolazione del premio di formazione tecnica *ex art. 31 d.lgs. n. 36/2021*, differenziata per i professionisti e i dilettanti, nonostante il superamento del "vincolo" anche per questi ultimi (come già, per i professionisti, all'art. 16 l. n. 91/1981).

⁵⁰ V., su tutti, l'art. 33, commi 3-6, in materia di trattamento previdenziale.

⁵¹ Cfr. G. Agrifoglio, *La nuova categoria dei lavoratori sportivi*, cit., 114.

⁵² Si tratta, in particolare, degli artt. 4, 5, 13, 18 Stat. Lav.; v. anche l'inapplicabilità dell'art. 7 Stat. Lav. alle sanzioni disciplinari sportive, in forza del comma 3 del medesimo art. 26 d.lgs. n. 36/2021.

⁵³ L'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 36/2021 dispone l'inapplicabilità degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della l. 604/1966, dell'art. 1, commi 47-69, della l. 92/2012, degli artt. 2, 4, 5 della l. 108/1990 e dell'art. 24 della l. 223/1991, nonché dell'intero d.lgs. n. 23/2015.

⁵⁴ Art. 26, comma 2, d.lgs. n. 36/2021.

⁵⁵ Art. 26, comma 5, d.lgs. n. 36/2021.

⁵⁶ Art. 26, comma 6, d.lgs. n. 36/2021.

Sotto questo aspetto, la novità rispetto alla l. 91/1981 non risiede tanto nella disciplina in sé, quanto nella relativa estensione ai subordinati non professionisti⁵⁷.

Ciò, secondo una parte della dottrina, porrebbe dei dubbi rispetto alla sostenibilità e all'equilibrio finanziario, i quali rientravano tra gli obiettivi della legge delega⁵⁸.

Si potrebbe tuttavia replicare che, giusto l'insegnamento della Corte del Lussemburgo, laddove l'atleta ed il sodalizio sportivo si impegnino a scambiare una prestazione lavorativa in cambio di un compenso, quest'ultima perde i caratteri ideali, solidaristici e, in ultima analisi, amatoriali⁵⁹, i quali soli ne possono giustificare, così come in ogni altro settore di attività, il mancato assoggettamento alle regole del mercato⁶⁰.

Oltretutto, il d.lgs. n. 36/2021 tiene conto della peculiarità dei settori professionistici, visto che isola, all'art. 27, la figura – o “sotto-tipo”⁶¹ – dello sportivo professionista. Quest'ultimo diviene così il destinatario di una regolamentazione *ad hoc*, la quale ricalca, con gli opportuni adeguamenti, le soluzioni già adottate dalla L. n. 91/1981, in punto di presunzione di subordinazione del lavoro prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa⁶², di vincoli di forma⁶³ e di contenuto⁶⁴ del contratto di lavoro.

6. Lo sportivo amatore ex art. 29 d.lgs. n. 36/2021

Come già rilevato in apertura, la distinzione fondamentale nell'architettura del d.lgs. n. 36/2021 non è (più) tra i professionisti e i dilettanti, bensì tra i lavoratori sportivi *ex art. 25* e gli amatori *ex art. 29*.

⁵⁷ G. Sandulli, *Il decreto*, cit., 59.

⁵⁸ G. Agrifoglio, *La nuova categoria dei lavoratori sportivi*, cit., 108.

⁵⁹ Cfr. F. Rotondi, *Il nuovo diritto del lavoro sportivo: dal professionismo elitario alla sportivizzazione*, in *Guida Dir.*, 2021, 32, 56.

⁶⁰ Sulla funzione di regolazione del mercato e della concorrenza svolta storicamente dal diritto del lavoro, v. le belle pagine di G. Mundlak, *The Third Function of Labour Law: Distributing Labour Market Opportunities among Workers*, in G. Davidov, B. Langille (a cura di), *The Idea of Labour Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, 317 ss., e ivi ulteriori richiami.

⁶¹ G. Sandulli, *Il decreto*, cit., 58.

⁶² Art. 27, comma 2, d.lgs. n. 36/2021.

⁶³ Art. 27, commi 4 e 5, d.lgs. n. 36/2021.

⁶⁴ Art. 27, commi 3, 6 e 7, d.lgs. n. 36/2021.

Quest'ultima disposizione consente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di amatori, i quali mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali.

È evidentemente che è sul piano della causa che si fonda la distinzione tra la figura del lavoratore sportivo, il quale svolge una prestazione lavorativa (sportiva) in cambio di un compenso, e quella dell'amatore, che, non diversamente dal volontario *ex art. 17, comma 2, d.lgs. 117/2017* (Codice del Terzo Settore)⁶⁵, presta la propria attività per finalità ideali o solidaristiche⁶⁶.

Proprio a garanzia della genuinità di tali scopi⁶⁷, viene fissato il divieto di “retribuire” le prestazioni sportiva amatoriali, pur essendo ammessi “premi e compensi occasionali, in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi”⁶⁸.

Tali erogazioni dovranno però essere contenute nel limite annuo di 10 mila euro⁶⁹, il cui superamento prevede la sanzione espressa della riconduzione delle prestazioni nell'alveo del lavoro sportivo e della relativa disciplina, anche fiscale.

⁶⁵ M. Pittalis, *L'attuazione della legge delega*, cit., 746; F. Rende, *La prestazione sportiva amatoriale*, in *olympialex*, 2021, 1, 18 ss.; come noto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. In tema, v. A. Riccobono, *Lavoro e retribuzione nel Terzo Settore: appunti e disappunti*, in *Var. Temi Dir. Lav.*, 2019, 4, 1068, e ivi ulteriori riferimenti.

⁶⁶ Come osservato in dottrina, l'amatore *ex art. 29 d.lgs. n. 36/2021* andrebbe tenuto distinto dal “dilettante puro”, ovvero da chi non presta la propria opera a servizio dell'associazione, bensì fruisce dei servizi che questa eroga: F. Rende, *La prestazione sportiva amatoriale*, cit., 25.

⁶⁷ Partecipa delle medesime finalità antielusivo l'incompatibilità, prevista all'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 36/2021 tra le prestazioni sportive amatoriali e “qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale”; va peraltro ricordato che l'art. 25, comma 6, d.lgs. n. 36/2021 consente ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e con applicazione del regime previsto dall'art. 29 d.lgs. n. 36/2021 per le prestazioni sportive amatoriali.

⁶⁸ Cfr. F. Rende, *La prestazione sportiva amatoriale*, cit., 21, il quale sottolinea come, a differenza del volontario di cui al codice del terzo settore, l'amatore possa ricevere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche premi legati ai risultati sportivi.

⁶⁹ V. il rinvio al art. 69, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 da parte dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 36/2021.

A tale proposito, si è osservato in dottrina che l'importo annuo indicato sia espressivo della volontà politica di fissare il confine tra lo sportivo e l'amatore mediante il ricorso ad un parametro di tipo quantitativo⁷⁰. A rigore, tuttavia, non parrebbe possibile escludere, vista la centralità dell'elemento causale nell'individuazione della figura del lavoratore sportivo, che una prestazione resa in via continuativa e – non per scopi ideali, bensì – in cambio di un compenso rientri, quand'anche “sotto-soglia”, nel lavoro sportivo *ex art.* 25 d.lgs. n. 36/2021. D'altro canto, se è vero che, coerentemente con la dimensione olistica abbracciata dalla riforma del lavoro sportivo, anche gli amatori risultano destinatari di alcune tutele, tra cui l'assicurazione obbligatoria per i danni a terzi⁷¹ e per gli infortuni⁷², le stesse risultano di portata indubbiamente – ed ovviamente – inferiore rispetto alle guarentigie riconosciute a favore dei lavoratori sportivi. Proprio per questo, vista la pressoché inevitabile convivenza di lavoratori sportivi e di amatori nelle società dilettantistiche (per di più, in una proporzione non predeterminata dal legislatore)⁷³, sarà vitale, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, scongiurare, attraverso la cernita del requisito quantitativo (soglia reddituale annua) e pure qualitativo (profilo causale), il ricorso alle prestazioni amatoriali in ambito sportivo per scopi fraudolenti o, comunque, contrari allo spirito lavoristico della riforma.

7. Conclusioni

In definitiva, è possibile affermare che la l. n. 86/2019 e, soprattutto, il d.lgs. n. 36/2021 hanno segnato la definitiva entrata del lavoro sportivo all'interno della “casa” del diritto del lavoro ed il suo affrancamento dal polo originario di attrazione del lavoro sportivo⁷⁴.

Ciò peraltro non dovrebbe stupire, visto che, come scriveva Matteo Dell'Olio a commento della l. n. 91/1981, la “casa del diritto del lavoro...è [sempre più] ampia”, tanto che la sfida sarebbe piuttosto trovare “un posto adeguato” affinché il lavoratore sportivo “non venga schiacciato dalle mura della stessa casa, né le faccia esplodere”⁷⁵.

⁷⁰ Cfr. G. Sandulli, *Il decreto*, cit., 62.

⁷¹ Art. 29, comma 3, d.lgs. n. 36/2021.

⁷² Art. 34, comma 4, d.lgs. n. 36/2021.

⁷³ Cfr., invece, artt. 17 e 33, comma 1, d.lgs. 117/2017, per gli enti del terzo settore; art. 36, comma 1, d.lgs. 117/2017, per le associazioni di promozione sociale; art. 13, comma 2, d.lgs. 112/2017 per le imprese sociali.

⁷⁴ L'immagine è ripresa da A. Bellavista, *Lavoro sportivo e azione collettiva*, in *Dir. Merc. Lav.*, 2008, 1-2, 61.

⁷⁵ M. Dell'Olio, *Lavoro sportivo*, cit., 323.

Se è vero che, attraverso l'individuazione della figura trans-tipica del lavoratore sportivo, si è usciti dallo schema binario (professionisti vs. dilettanti) su cui si fondava la l. n. 91/1981, è altresì vero che la disciplina contenuta negli art. 25 e ss. del d.lgs. 36/2021 ricalca in più punti la regolazione precedente, che, del resto, la legge delega n. 86/2019 si poneva l'obiettivo di "razionalizzare" e non di travolgere.

D'altro canto, la marcata specialità del lavoro sportivo difficilmente avrebbe consentito l'estensione dell'intero apparato protettivo del lavoro nell'impresa, come l'esperienza precedente all'entrata in vigore della l. 91/1981 aveva ampiamente dimostrato.

Al contempo, non è affatto escluso che l'entrata in vigore del Titolo V del d.lgs. n. 36/2021, dedicato appunto al lavoro sportivo, provocherà un incremento del contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro sportivo ed è probabilmente per questa ragione che il legislatore delegato ha deciso di "scommettere" sul ruolo deflattivo dell'istituto della certificazione dei contratti di lavoro, che potrà avvalersi degli indici individuati dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'art. 25 d.lgs. n. 36/2021. Tale questione, così come quella, speculare, concernente il genuino ricorso al volontario in ambito sportivo (si allude, naturalmente, alla figura dello sportivo amatore *ex art. 29* d.lgs. n. 36/2021), si porrà, tuttavia, non prima del 31 dicembre 2023.

L'avvenuto completamento dell'iter della riforma del lavoro sportivo consente però di formulare comunque una chiosa finale di taglio trasversale. Agli occhi di chi scrive, infatti, l'intervento del legislatore del 2021 assume, sul piano della tecnica regolativa, un'importanza che trascende il "campo sportivo", potendo rappresentare un ulteriore, significativo passo nel percorso di superamento della tradizionale costruzione polarizzata delle tutele lavoristiche, a favore di una disciplina a geometria variabile di matrice universalistica, la quale non è escluso che costituisca la cifra del diritto del lavoro del prossimo futuro.